

## SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LO SVILUPPO, LA  
MANUTENZIONE E L’ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DI  
GESTIONE INIZIATIVE (SIGI) E DEL PORTALE DI GOVERNANCE  
DELLA CONVENZIONE IT TRA SOGEI/MEF/CDC - ID 1501  
(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Committente",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.";
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che "(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi";
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti- nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.



- d) In forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo del presente contratto CIG è il seguente: 5790467C85, che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente \_\_\_\_\_;
- i) Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.
- j) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV"- Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogeti/Mef/Cdc - Id 1501

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## ARTICOLO 1 S

### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - A) Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc ;
  - B) Gestione Applicativa;
  - C) Manutenzione Adeguativa;
  - D) Manutenzione Correttiva;
  - E) Supporto Specialisticosul Sistema Informativo per la Gestione delle Iniziative (SIGI) e del portale di Governance della Convenzione IT tra Sogei - il MEF e la Corte dei conti.
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Committente. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501



- l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
  4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
  5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
  6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S "Risoluzione" e 11 G "Recesso".
  7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
  8. I servizi oggetto del presente contratto, di prassi, dovranno essere erogati presso la l'Amministrazione o, qualora richiesto, presso la Sogei o presso l'Impresa come indicato nel Capitolato tecnico.
  9. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
  10. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. \_\_\_\_\_.
  10. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA E AFFIANCAMENTO**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale. L'avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo raccomandata a.r., dalla Committente all'Impresa. La durata è così suddivisa:
  - a) Periodo di affiancamento (come di seguito meglio specificato);

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501



- b) Periodo di erogazione: 48 (quarantotto) mesi, per tutti i servizi di cui all'art. 1 S comma 1;
  - c) ulteriori 12 (dodici) mesi di durata contrattuale, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato in esercizio successivamente al trentaseiesimo mese di durata contrattuale.
2. Si precisa che, nei due mesi successivi alla stipula l'Impresa dovrà affiancare l'impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art. 308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
  3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
  4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
  5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei *Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete)*, oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna affinché le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

6. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.





## ARTICOLO 4 S

### PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2. Su richiesta dell'Amministrazione l'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà





facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo Articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## **ARTICOLO 5 S**

### **DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15S "Corrispettivo", comma 1.

## **ARTICOLO 6 S**

### **PIANO DELLA QUALITÀ**

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale nei tempi indicati nel capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Committente per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta della Committente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità Obiettivo e/o (ii) il Piano della Qualità generale, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nell'Appendice al Capitolato tecnico "Cicli e prodotti".

## **ARTICOLO 7 S**

### **GARANZIE**

1. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501



esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.

2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2 "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 2 S "Durata e affiancamento" comma 1 lettera c), l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 14 S "Penali".
4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

## ARTICOLO 8 S

### SUBAPPALTO

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>*

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 9 S

### PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare i Piani di lavoro nei tempi e con le modalità indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, riportando i nominativi ed i curricula dei Responsabili e delle singole risorse impiegate nelle attività nonché

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501



- quando previsto e/o richiesto dalla Sogei, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità, i contenuti ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
  3. I Piani di lavoro saranno sottoposti ad approvazione della Committente secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente nei termini indicati nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle sanzioni previste e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
  4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i Piani di lavoro in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
  5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate dall'Impresa nei Piani di lavoro, con le modalità indicate nell'appendice "Cicli e prodotti" e sottoposte a verifica da parte della Committente.

## ARTICOLO 10 S

### RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) delle risorse con le certificazioni richieste nel Bando, delle "risorse chiave" e delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica.
3. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle eventuali certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui



debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.

6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione come disciplinato all'art. 10G. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .
12. L'Impresa si obbliga, pertanto, a fornire con cadenza trimestrale alla Committente, sul portale della fornitura, la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi nonché offerte in offerta tecnica, con l'evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso la Committente/Amministrazione in pendenza contrattuale.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



## **ARTICOLO 11 S**

### **CONSEGNA DEI PRODOTTI**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico e sue appendici, o altrimenti concordate con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali" e dei rilievi e/o perdita della quota sospesa del Capitolato tecnico appendice livelli di servizio.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a mancata consegna
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 12 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
  - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice al Capitolato tecnico "Livelli di Servizio", entro 20 (venti) giorni dalla conclusione del trimestre di riferimento per quanto attiene ai servizi "Manutenzione Correttiva" e "Gestione Applicativa";
  - relativamente ai servizi di "Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc" e "Manutenzione Adeguativa" entro 20 (venti) giorni dalla fine delle fasi soggette a Verifica di conformità;
  - relativamente al servizio di "Supporto Specialistico" entro 20 (venti) giorni dall'ultima fase prevista dal Piano di lavoro dell'obiettivo;
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il



- profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
  6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del prodotto/fase/attività", per la relativa prestazione contrattuale , da parte del Committente.
  7. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate penali o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, saranno applicati rilievi e/o perdita della quota sospesa o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
  9. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
  10. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice Livelli di servizio al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
  11. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
  12. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
  13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
  14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 13 S**

### **MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)

14 di 30



1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2008**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **PENALI**

1. **Aggiornamento dei valori di soglia ed indicatori aggiuntivi**  
Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi previsti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori previsti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione della penale una tantum **"Mancato rispetto degli indicatori aggiuntivi"** pari a Euro 5.000,00 per ogni inadempimento.
2. **Mancata approvazione del Piano di Qualità Generale**  
Per ogni giorno lavorativo eccedente i termini di cui al precedente articolo 6 S per l'approvazione del Piano di Qualità Generale, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.
3. **Ritardo nella consegna del Piano della qualità Generale, Piano di Lavoro Generale, del Piano di Subentro**  
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna di ciascun dei piani sopra citati rispetto al valore di soglia fissato all'Indicatore di Qualità **"SLSC -Slittamento di una scadenza contrattuale"**, presente nell'Appendice **"Livelli di servizio"** al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà all'Impresa una





penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**4. Ritardo nell’attivazione di un servizio**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nell’attivazione di un servizio della fornitura come definito nei piani di lavoro approvati e rispetto al valore di soglia fissato all’Indicatore di Qualità “SLSC -Slittamento di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice “Livelli di servizio”, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

**5. Ritardo nella messa a disposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione alla Committente e/o Amministrazione delle soluzioni/migliorie/sistemi ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di Lavoro, misurati dall’indicatore “SLSC - Slittamento di una scadenza contrattuale” presente nell’Appendice “Livelli di servizio”, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, ferma restando la sospensione dei termini di pagamento sino all’adempimento degli impegni assunti.

**6. Eccesso di rilievi sulla fornitura**

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per “RLFN - Rilievi sulla fornitura”, presente nell’Appendice “Livelli di servizio” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila,00);

**7. Sostituzione delle risorse chiave**

Per ciascuna risorsa sostituita eccedente il valore di soglia fissato per “SRCH - Sostituzione delle risorse chiave”, presente nell’Appendice “Livelli di servizio” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila,00);

**8. Eccesso di difettosità in collaudo**

Per ciascun malfunzionamento eccedente il valore di soglia limite dell’indicatore “DFCC - Difettosità in collaudo”, presente nell’Appendice “Livelli di servizio” al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad Euro 2.000,00 (Euro duemila,00);

**9. Sospensione del collaudo**

Per ciascuna sospensione del collaudo, come rilevato dall’indicatore “GSCO - Giorni di sospensione del collaudo” presente nell’Appendice “Livelli di servizio”, la Committente applicherà una penale una tantum pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Inoltre, se i giorni di sospensione sono maggiori di tre, per ciascun giorno di sospensione o frazione, la Committente applicherà all’Impresa, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo approvato nell’ultimo piano di lavoro dell’obiettivo.

**10. Eccesso di difettosità in avvio in esercizio**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l’assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501



Per ciascun malfunzionamento eccedente il valore di soglia limite dell'indicatore "DEFU - Difettosità in avvio in esercizio", presente nell'Appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad Euro 4.000,00 (Euro quattromila,00);

**11. Insufficiente soddisfazione utente**

Per il mancato raggiungimento del valore di soglia minima (previsto nella documentazione di gara pari a 80%), come rilevato dall'indicatore "SUT - Soddisfazione degli utenti" presente nell'Appendice "Livelli di servizio", la Committente applicherà una penale una tantum pari a Euro 2.000,00 (duemila/00).

**12. Mancato miglioramento dell'indicatore SUT -soddisfazione utente**

Per ogni 1% o frazione di mancato raggiungimento del valore di soglia migliorativa (come dichiarato dal fornitore in offerta tecnica) e sino al valore soglia minimo (previsto nella documentazione di gara pari a 80%), come rilevato dall'indicatore "SUT - Soddisfazione degli utenti" presente nell'Appendice "Livelli di servizio", la Committente applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

**13. Eccesso di rilievi sull'obiettivo**

Per ciascun rilievo eccedente il "Valore di soglia limite" fissato per l'indicatore "RLOB- Rilievi sull'obiettivo", presente nell'Appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);

**14. Eccesso di rilievi su obiettivi di Supporto Specialistico**

Per ciascun rilievo eccedente il "Valore di soglia limite" fissato per l'indicatore "RSSS- Rilievi su obiettivo di supporto specialistico", presente nell'Appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale una tantum pari a Euro 5.000;

**15. Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Applicativa**

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "RSGA - Rilievi sul servizio di Gestione Applicativa", presente nell'Appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari Euro 10.000,00 (diecimila/00);

**16. Inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001"**

In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1.

**17. Inadempimento per presenza virus o altro codice dannoso**

La Committente si riserva di applicare una penale pari allo 1‰(uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1 per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
- ii. immissione nella rete interna della Committente e/o dell'Amministrazione di



un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

**18. Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia**

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all'art. 7 S comma 3, la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "corrispettivo" comma 1.

**19. Slittamento dei tempi di ripristino dell'Operatività in esercizio durante la garanzia"**

Per il 10%, o frazione di esso, rispetto al valore di soglia fissato all'Indicatore di Qualità "TROI - Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio", presente nell'Appendice "Livelli di servizio", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

**20. Inefficacia del servizio di manutenzione correttiva**

Per ciascun malfunzionamento recidivo eccedente la soglia fissata dall'indicatore "CSR - Case recidivi", presente nell'Appendice "Livelli di servizio" al Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari ad Euro 3.000,00 (Euro tremila,00);

**21. Ritardo nella chiusura di una fase dell'obiettivo di trasferimento di know-how**

Per ogni giorno di ritardo, o frazione di esso, rispetto al valore di soglia fissato all'Indicatore di Qualità "SFOB - Slittamento di una fase dell'obiettivo", presente nell'Appendice "Livelli di servizio", la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;

**22. Mancato adeguamento dell'organico**

In caso di mancato adeguamento delle risorse messe a disposizione della Committente rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Committente applicherà all'Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1 ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il contratto.

**23. Per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte della Committente, di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal Fornitore e inadempienze contributive e retributive", la Committente applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1.**

**24. Per ogni giorno solare di ritardo dei termini previsti per la sostituzione delle figure professionali di cui all'art. 10 S "Risorse impiegate", la Committente applicherà una penale pari a la Committente applicherà una penale pari a allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 15 S comma 1.**



25. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
26. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali il periodo di subentro e di trasferimento di know how.
27. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
28. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
29. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
30. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 15 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).

Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.

2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
  - Relativamente al servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - Relativamente al servizio di Gestione applicativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e



direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);

- Relativamente al servizio di Manutenzione Adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- Relativamente al servizio di Manutenzione Correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- Relativamente al servizio di Supporto Specialistico (SSP), di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);.

L'Impresa prende, altresì, atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi di cui alle lettere precedenti, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo lo standard Ifpug, gli standard di determinazione dell'effort del Committente, le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo e nel modulo per conteggio Function Point) per il valore unitario di cui al successivo comma 7.
4. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato per la tariffa media ponderata di cui successivo comma 9.
5. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel "rendiconto Risorse" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 9.
6. Per i servizi a canone il corrispettivo verrà determinato sulla base dei punti funzione effettivamente affidati mensilmente in manutenzione correttiva moltiplicati la tariffa mensile offerta di cui al successivo comma 8.
7. Il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_). Il corrispettivo unitario di ogni singolo F/P di tipo DEL è pari ad un decimo del corrispettivo unitario del PF di tipo ADD/CHG e pertanto è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_). Qualora i PF derivano dal riuso di software già esistente nei cataloghi Agid o sw realizzato da altri Dipartimenti del



Mef/Amministrazioni o sw libero, il corrispettivo unitario di ogni singolo PF di tipo ADD/CHG non potrà essere superiore al 50% della tariffa offerta dal fornitore.

8. Il canone mensile per singolo Punto Funzione affidato al servizio di manutenzione correttiva è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
9. Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità, extra orario e/o festivo) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Programmatore Senior	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di tecnologia/prodotto	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di tematica	€ _____, ____ = (____/____)
Tariffa media ponderata sviluppo e mev in GG/PP	€ _____, ____ = (____/____)

10. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
11. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
12. Le tariffe, il canone mensile di manutenzione correttiva ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
13. In relazione ai servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc e Manutenzione Adeguativa di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) e c), il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 85% parte fissa**, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16 S "Fatturazione";
  - 15% parte variabile** da intendersi come percentuale massima erogabile al termine della fase di avvio in esercizio, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento di ciascuno dei seguenti indici di prestazione:
    - IP 1 Qualità del software dell'obiettivo: quota variabile **5%**;
    - IP 2 Affidabilità in esercizio dell'obiettivo: quota variabile **5%**;
    - IP 3 Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo: quota variabile **5%**.
14. In relazione al servizio di Manutenzione Correttiva di cui all'art. 15 comma 1 lettera d) il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 90% parte fissa**, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16 S "Fatturazione";



- b. **10% parte variabile** da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice Livelli di Servizio al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento di ciascuno dei seguenti indici di prestazione:
- i. IP 4 Tempestività del servizio di Manutenzione Correttiva: quota variabile **5%**;
  - ii. IP 5 Qualità del software in esercizio: quota variabile **5%**;
15. In relazione al servizio di Gestione applicativa di cui all'art. 15 comma 1 lettera b) il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- a. **90% parte fissa**, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16 S "Fatturazione";
  - b. **10% parte variabile** che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP 6 Qualità del servizio di Gestione Applicativa secondo la periodicità riportata nell'Appendice Livelli di Servizio al Capitolato tecnico;
16. In relazione al servizio di Supporto Specialistico di cui all'art. 15 comma 2 lettera e) il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- a. **90% parte fissa**, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16 S "Fatturazione";
  - b. **10% parte variabile** che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP 7 Qualità del servizio di Supporto Specialistico secondo la periodicità riportata nell'Appendice Livelli di Servizio al Capitolato tecnico.
17. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
18. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
19. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- a) Per ciascun obiettivo dei servizi "Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc" e "Manutenzione Adeguativa" **la quota fissa, pari all'85% è così suddivisa:**  
per il Ciclo completo o ridotto:
    - il 10% al termine della fase di definizione;





- il 20% al positivo esito della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno;
- il 20% al termine della fase di realizzazione;
- il 30% all'esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della verifica di conformità;
- il 20% al termine della fase di documentazione;

per il Ciclo Fase Unica:

- il 50% al termine della fase di realizzazione;
- il 30% all'esito positivo del collaudo e comunque al positivo esito della verifica di conformità;
- il 20% al termine della fase di documentazione;

per gli altri cicli di vita:

- il 50% al termine della fase di realizzazione;
- il 50% all'esito positivo del collaudo;

**la quota variabile, pari al 15% è così suddivisa:**

- 5% al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 - Qualità del software dell'obiettivo;
- 5% al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP2 - Affidabilità in esercizio dell'obiettivo;
- 5% al termine della fase di avvio in esercizio e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP3 - Accuratezza nella realizzazione dell'obiettivo;

**b) Per ciascun servizio di “Gestione applicativa” e “Manutenzione Correttiva” relativamente alla quota fissa (90%):**

- con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità;

**Per tutte le quote variabili (10%):**

- per la “Manutenzione Correttiva”:
  - 5% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP4 - Tempestività del servizio di manutenzione correttiva;
  - 5% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP5 - Qualità del software in esercizio;
- per la “Gestione applicativa” (GSW) 10% all'accettazione del Rapporto Indicatori di Qualità applicabile e solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP6 - Qualità del servizio di gestione applicativa;

**c) Per ciascun servizio di “Supporto Specialistico” relativamente alla quota fissa (90%):**

- al termine dell'obiettivo e positiva verifica di conformità;

**Per tutte le quote variabili (10%):**

- per l'IP: al termine dell'obiettivo e al raggiungimento dell'indice di prestazione IP7 - Qualità del servizio di supporto specialistico.



Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione, realizzazione e documentazione sono da considerarsi **acconti** sul corrispettivo determinato al precedente punto 1). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore compreso il mancato superamento della verifica di conformità gli acconti, come sopra indicati e già corrisposti dalla Committente, verranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti
4. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
8. Si precisa che :



-le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità ad eccezione delle fasi che rappresentano acconti sul corrispettivo;

-le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità e dichiarazione degli interventi effettuati;

-le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità

9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) 5790467C85, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."

Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Committente riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Committente stessa in apposita comunicazione.

10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.



11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi / attività / fasi / prodotti a cui si riferisce.

## **ARTICOLO 17 S**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:



- a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
  - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
  - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
  - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 6 G;
  - f. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 13 S "Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 18 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogeti/Mef/Cdc - Id 1501



- 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
  5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
  6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
  7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
  8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_



La Committente	L'Impresa
Il Presidente ed Amministratore Delegato	Il legale rappresentante
Ing. Cristiano Cannarsa	_____
_____	_____

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;  
Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;  
Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;  
Articolo 6 S - Piano della Qualità;  
Articolo 7 S - Garanzie;  
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;  
Articolo 10 S - Risorse impiegate;  
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;  
Articolo 12 S - Verifica di conformità  
Articolo 13 S - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 >  
Articolo 14 S - Penali  
Articolo 17 S - Risoluzione  
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Aumento- Modifiche e varianti in aumento  
  
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali  
Articolo 4 G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive  
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza  
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore  
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software  
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 10 G - Cauzione  
Articolo 11 G - Recesso  
Articolo 12 G - Recesso per giusta causa  
Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l'assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc - Id 1501

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)





Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G- Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 G - Codice ETICO - modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.  
n. 231/2001

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

---